



NORME E TRIBUTI



a pag. 24 **UNICO 2005.** Il concordato preventivo fa i conti con la separazione dei redditi

a pag. 24 **AMBIENTE.** La riforma gioca la carta dell'unificazione in un Codice su misura

a pag. 25 **LEGGE BIAGI.** Dalle parti sociali regole più severe sull'apprendistato

RISPARMIO ■ Accordo Italia-Confederazione su cinque violazioni, equiparate alle frodi fiscali, che consentono lo scambio di informazioni

In Svizzera la riservatezza vacilla ma non cade

Lo scambio di informazioni in materia fiscale con la Svizzera, pur circoscritto, diventa concreto. Il dipartimento per le Politiche fiscali ha infatti reso noto ieri di aver raggiunto un'intesa con le Autorità fiscali svizzere in merito all'attuazione dell'accordo concluso fra la Ue e la Confederazione elvetica il 26 ottobre 2004. L'accordo, al quale era subordinata l'entrata in vigore (1° luglio 2005) della direttiva 2003/48/Ce sulla tassazione dei redditi transfrontalieri da risparmio delle persone fisiche, aveva previsto l'avvio di una speciale procedura di scambio di informazioni «sui comportamenti che costituiscono frode fiscale (...) o sulle violazioni analoghe». Queste ultime sono definite come le violazioni che «presentano lo stesso grado di illecità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato».

PER SAPERNE DI PIÙ
Il comunicato sull'intesa e il Dlgs sugli scambi nella Ue www.finanze.it

so (data di entrata in vigore dell'accordo con la Ue).

Le fattispecie individuate sono cinque. La prima ipotesi riguarda l'imprenditore (individuale) che sottrae interessi attivi a imposizione occultando attività finanziarie estere e contiene la precisazione per la quale si avrebbe frode, in base all'accor-

do, in ogni caso in cui dalle attività non dichiarate «scaturiscono interessi rientranti nell'ambito applicativo dell'accordo». Altre fattispecie sono quelle originate da un infedele certificazione dell'agente pagatore, dall'interposizione di persona o da una certificazione falsa con riferimento all'ammontare delle ritenute subite. Costituisce, infine, comportamento equivalente alla frode fiscale l'utilizzazione, nei confronti dell'agente pagatore, di un certificato di residenza fiscale «inesatto».

Lo scambio di informazioni riguarda i soli redditi contemplati dall'accordo del 26 ottobre 2004. La terminologia adottata pone alcune questioni interpretative in merito all'ambito di applicazione. L'accordo riguarda, infatti, prioritariamente i pagamenti di interessi percepiti da beneficiari effettivi persone fisiche

(articolo 4). Tuttavia, le norme dell'articolo 15 riguardano — pur con diverse finalità — fattispecie reddituali diverse e ulteriori, quali i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri (paragrafo 1) o gli interessi e i canoni corrisposti fra società consociate o loro stabili organizzazioni. E vi è da chiedersi se anche in queste ipotesi possa trovare applicazione, ricorrendone le condizioni, la disciplina dell'articolo 10. Sembra, per contro, da escludere che lo scambio di informazioni possa estendersi a ogni tipologia di dividendi, interessi o canoni: così, ad esempio, rimarrebbero soggetti all'ordinaria disciplina dello scambio di informazioni convenzionale i pagamenti di interessi fra società non correlate o i dividendi percepiti da persone fisiche o da società che non rivestano la qualità di società madre.

GIOVANNI ROLLE

Le situazioni sospette

Le cinque fattispecie che consentono, su richiesta, lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera

■ **Proprietario di impresa individuale.** Il proprietario di un'impresa individuale avrebbe dovuto includere nella sua dichiarazione dei redditi tutti i beni e i redditi posseduti e quindi gli interessi derivanti dalle attività possedute, che fanno parte dell'attivo patrimoniale. Non avendo fatto, ha prodotto una contabilità incompleta. Quando dalle attività non dichiarate scaturiscono interessi rientranti nel campo applicativo dell'Accordo, si è in presenza di una frode fiscale.

■ **Redditi inferiori.** Nell'ambito di una procedura di divulgazione volontaria, secondo l'articolo 2 dell'Accordo, un contribuente ottiene e adopera un certificato rilasciato da un agente pagatore che non riflette la reale situazione reddituale, ma riporta redditi inferiori a quelli effettivamente posseduti.

■ **Contabilità e contratto fiduciario.** Una persona fisica produce documenti contabili (contabilità o altri documenti) che attribuiscono interessi rientranti nel campo applicativo

dell'Accordo a un ente terzo (società), quando in realtà, tramite un contratto fiduciario, questi redditi gli sono attribuiti effettivamente e non dichiarati. In questo caso, i documenti contabili non riflettono la realtà e c'è frode fiscale.

■ **Ritenuta d'imposta.** Al fine di ottenere una riduzione sull'imposta che un agente pagatore deve scomputare, secondo l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, una persona fisica utilizza un certificato di avvenuta ritenuta d'imposta a monte, mentre in realtà non è stata prelevata tale imposta.

■ **Residenza.** Secondo l'Accordo, un cittadino Ue, entrato in relazioni contrattuali con un agente pagatore dopo il 1° gennaio 2004, che dichiara di essere residente di uno Stato terzo (non Ue o Svizzera), deve fornire un certificato di residenza dello Stato terzo dove risiede. La conseguenza è la non applicazione dell'Accordo al pagamento di interessi a questa persona. In questo contesto, l'utilizzazione di un certificato di residenza fiscale inesatto è costitutivo di frode fiscale.

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Il bilancio della riforma societaria certifica il successo delle compagini di capitali

Boom delle Srl unipersonali

Resta al palo l'utilizzo dei patrimoni destinati - Segnali di vitalità per le nuove modalità di governance

ROMA ■ Una crescita sensibile delle società di capitali. Con una netta preferenza per le Srl e un boom per quelle con socio unico. Qualche timido segnale di interesse per le forme innovative di governance. Ancora freddezza per i patrimoni destinati. Per la riforma del diritto societario, quasi due anni dall'entrata in vigore, è già tempo di primi bilanci. E il convegno di ieri, «La riforma del diritto societario: dati statistici ed esperienze applicative», organizzato dalla Camera di commercio di Milano ha fatto il quadro della situazione. Tra i relatori, il sottosegretario all'Economia, Michele Vietti, i giuristi Pier Gaetano Marchetti e Luigi Arturo Bianchi, operatori come Bruno Ermolli e Stefano Azzali.

Sotto la lente dell'Osservatorio sulla riforma del diritto societario è così finito un anno e mezzo di operatività delle norme che hanno rivoluzionato una parte del Codice civile e iniziato a cambiare le abitudini di imprenditori e professionisti. Il primo dato significativo, aggiornato a giugno 2005, è quello sulle società di capitali, aumentate del 9%, superando quota 650mila. Una crescita tanto più sensibile se si tiene conto che, nello stesso periodo, stando ai dati della Camera di commercio, l'aumento medio delle imprese è stato del 2% con un incremento modesto per le altre forme societarie: società di persone (0,7%), imprese individuali (1,1%) e altre forme (1,1%). Le srl sono cresciute in media del 7,2%, mentre una vera e propria esplosione ha riguardato le srl con un socio unico (49,3%). E per restare ai soggetti unipersonali, anche per le spa a socio unico, fattispecie introdotta dalla riforma, si è assistito alla registrazione di 4.558 nuovi soggetti. Tra le grandi, città in testa c'è

Il riassetto sul campo

Le società di capitali dopo 18 mesi dalla riforma


■ Crescono le Srl

Le società di capitali nelle regioni - Variazione percentuale 1° gennaio 2004 - giugno 2005

Regioni	Accomandita per azioni	Spa	Srl	Srl con socio unico	Totale	Regioni	Accomandita per azioni	Spa	Srl	Srl con socio unico	Totale
Abruzzo	—	-9,2	11,8	43,8	13,3	Molise	—	-7,7	10,3	26,4	11,4
Basilicata	—	6,7	12,7	86,7	15,1	Piemonte	-13	-13,2	5,7	50,6	7,4
Calabria	0	3,5	13,3	38,9	14,0	Puglia	-100	7,3	9,4	45,0	10,8
Campania	-20	0,1	10,2	54,1	11,7	Sardegna	—	-9,1	11,6	45,6	12,8
Emilia R.	6	-5,5	6,3	45,9	9,0	Sicilia	-33	-3,5	9,8	57,0	10,8
Friuli V. G.	133	-3,3	5,0	42,5	7,7	Toscana	0	-3,7	6,7	48,8	8,2
Lazio	0	-11,4	8,4	63,0	10,1	Trentino A. A.	0	-4,9	8,5	52,7	12,2
Liguria	-43	-10,6	5,0	54,7	6,5	Umbria	0	3,8	10,7	49,6	11,1
Lombardia	-6	-15,3	4,8	50,2	6,7	Valle d'Aosta	—	-17,8	7,1	27,9	7,8
Marche	0	-3,0	10,4	33,8	11,9	Veneto	-38	-5,9	6,5	49,4	9,0


Fonte: elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese aggiornati al secondo trimestre 2005

■ Spa al palo



Fonte: Camera di commercio Milano

■ Piace il socio unico



Fonte: Camera di commercio Milano

Napoli, con l'11% di aumento, seguita da Roma (9,7%), Bologna (8%), Torino (6%) e Milano (5,3%), ma in testa quanto a valore assoluto visto che le società in più nei 18 mesi presi in considerazione sono state 4.988. I

settori più interessati dalla crescita sono stati quelli di ristoranti e alberghi (+14,6%), attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (14,5%), costruzioni (13%) e servizi pubblici, sociali e personali (12,3%).

E fin qui la riforma dimostra vitalità. Dove invece le novità stentano ancora ad attecchire è per quanto riguarda alcuni aspetti certi più difficili da digerire. È il caso per esempio delle nuove possibilità di finanziamento

offerte per crescere anche a soggetti di dimensioni iniziali modeste. Così, le srl che hanno previsto per statuto la possibilità di fare ricorso all'emissione di titoli di debito sono state in tutto il 7,76% del totale, con

GIOVANNI NEGRI

Abi: sì al riordino - Magistrati critici

Tempi stretti per il fallimento

ROMA ■ Tempi stretti per la riforma del fallimento. Secondo il sottosegretario dell'Economia, Michele Vietti, l'adozione definitiva del riordino «potrà avvenire entro l'inizio di dicembre». Per parte sua, la commissione Giustizia della Camera è ormai pronta a pronunciarsi sullo schema di decreto legislativo: il relatore, Ermilia Mazzoni (Udc), potrebbe presentare il proprio parere già domani. Mentre oggi l'opposizione consenserà il suo.

Intanto, ieri, le commissioni Giustizia e Bilancio hanno ascoltato Abi, Anm, commercialisti e ragionieri. Dopo il sì condizionato di Confindustria (sentita venerdì), il progetto di riforma incassa anche il parere favorevole dell'Associazione delle banche italiane. Ma non mancano le critiche. La riforma, avverte l'Abi, rischia di essere sminuita da alcune pecche. In particolare, il mancato intervento sui profili penali del fallimento rischia di lasciare «monco» il

re, mirano a ottenere maggiori ricavi, a beneficio dei creditori. Commercialisti e ragionieri, invece, si concentrano, in modo critico, sulla figura del curatore. La possibilità di affidare l'incarico a ex dirigenti di Spa è considerata «eccessiva e criticabile». Addirittura «pericolosa», perché non garantisce «un'adeguata competenza professionale». Di qui la proposta di limitare il coinvolgimento ai soli manager di Spa aperte e quotate, di grandi dimensioni. Non piace poi la possibilità di sostituire il curatore con la sola maggioranza semplice dei crediti insinuati nel passivo. Sarebbe, invece, «quanto mai opportuna» una maggioranza qualificata (ad esempio i due terzi), considerando che la richiesta di sostituzione «potrebbe prestarsi a un utilizzo ricattatorio da parte dei creditori più forti». Non piace neppure l'ampliamento delle competenze del comitato dei creditori, che rischia di vanificare l'obiettivo di velocizzare le procedure e di favorire i conflitti d'interesse.

A tutto campo, infine, le critiche dell'Anm. In primo luogo, l'ampliamento delle competenze del comitato dei creditori a scapito del giudice introduce il rischio di conflitti d'interesse e non si concilia con l'imparzialità degli organi della procedura. Né si spiega come fattore di accelerazione della procedura, data la sua «macchiniosità». La marginalizzazione dell'intervento giudiziario, legata alla privatizzazione della procedura, mette poi in pericolo i diritti dei creditori più deboli. Ma per l'Anm, la riforma mina

I punti deboli

Le principali critiche delle categorie

■ **L'Abi.** Nella legge delega mancano i profili penali del fallimento, mentre una ristrutturazione delle procedure concorsuali non può trascurare questo aspetto. Lo schema di decreto legislativo intacca le garanzie dei creditori privilegiati nel concordato fallimentare.

■ **Commercialisti e ragionieri.** Bocciate le norme sul curatore. La possibilità di affidare l'incarico a ex manager non offre garanzie di professionalità. Il potere di sostituzione a maggioranza semplice dei crediti insinuati mina l'indipendenza dell'organo.

■ **L'Anm.** Sotto accusa la marginalizzazione del ruolo del giudice, il nuovo assetto della figura del curatore, la minore tutela accordata ai diritti dei creditori più deboli e le soglie di fallibilità.

riordino. Ma a non convincere è soprattutto la nuova disciplina del concordato fallimentare, dove si prevede la possibilità di non pagare integralmente i creditori privilegiati. La disposizione, spiega l'Abi, «compromette la sostanziale elisione del sistema generale delle garanzie», in quanto vanifica pigni, privilegi e ipoteche. Un intervento «susceptibile di rilievo di incostituzionalità», perché in contrasto con la legge delega, che non consente, sottolinea Abi, di prevedere nei piani di risanamento il pagamento parziale dei creditori garantiti, a meno che questi rinuncino alle loro garanzie.

Piace, invece, alle banche il nuovo ruolo del giudice, ricondotto alla «funzione che gli è propria», vale a dire vigilare sulla procedura e risolvere i conflitti tra gli organi. Questa impostazione, secondo l'Abi, «mettendo nelle mani di soggetti esperti l'amministrazione delle imprese, mira a contribuire all'efficienza e all'efficacia della procedura». Apprezza anche la disciplina della liquidazione dell'attivo, con la possibilità di cedere in blocco beni o rami d'azienda. Criteri che, secondo l'associazione

anche il ruolo del curatore, «assoggettato» al comitato dei creditori, che sarà costituito da quelli più grandi, gli unici in grado di sopportarne gli oneri. Il curatore, poi, può essere sottoposto «a un'impropria valutazione di sfiducia» nell'accertamento del passivo, «con innesco di una possibile e ben concreta alterazione della indipendenza».

Bocciate anche le nuove incompatibilità delle funzioni giurisdizionali con quelle ordinarie del giudice delegato. Il divieto di svolgere le funzioni su materie che, nella procedura o in giudizi collaterali, vengono trattate in modo autonomo, «presuppone giudici specializzati e in numero tale da evitare la paralisi dei piccoli tribunali», dove oggi un solo magistrato si occupa di tali funzioni «e non invece almeno quattro, come sarebbe necessario». E le critiche non risparmiano l'esdebitazione (da estendere alle insolvenze da «sovraindebitamento familiare e da credito al consumo»), il concordato fallimentare e i riti processuali, complicati dai riferimenti al rito societario al procedimento camerale.

GIANLUCA DI DONFRANCESCO

Centrato l'obiettivo di adeguare i modelli alla realtà del Paese

Il riordino dà i primi frutti

La diminuzione delle spa, il flebile incremento di imprese individuali e società di persone, il consistente aumento delle srl e delle società a socio unico sono la più palese testimonianza del fatto che la riforma del diritto societario sta già dando i primi frutti: inizia infatti a realizzarsi l'obiettivo che il legislatore si era prefisso con il riordino, vale a dire adeguare le strutture societarie alla specifica realtà imprenditoriale del Paese, intessuto di aziende medio-piccole.

Con una srl connotata da una disciplina rigida e spesso inderogabile e per lo più derivata dalla spa, di cui era di fatto una sorella minore, la piccola impresa o si adeguava malvolentieri oppure doveva adottare le forme dell'impresa individuale o della società di persone, dove la duttilità

delle norme del Codice civile era l'unica chance per adeguare il dettato normativo alle specifiche realtà imprenditoriali.

Con la riforma, invece, la spa è stata dedicata all'impresa medio-grande, che si rivolge al capitale di rischio e che per questo è connotata da regole, destinate a tutelare chi, con la società, entra in contatto, e quindi caratterizzate da un maggior grado di imperatività.

Per la srl, inoltre, il legislatore ha dettato una disciplina finalmente autonoma, dotata di una grande flessibilità e adattabilità e imperniata sulla

centralità della figura del socio: si prende insomma atto che la srl per svolgere la sua attività non punta sul suo patrimonio, spesso esiguo, ma sulle energie lavorative dei soci, il cui ruolo (a differenza di quanto accade nella spa) diviene rilevantisimo e meritevole di una adeguata disciplina normativa.

In altri termini, la riforma chiama nell'alveo della srl sia quelle imprese che si sono sovradimensionate adottando la forma della spa sia quelle che finora sono state gestite nelle forme delle società di persone e che quindi hanno barattato la limitazione

della responsabilità dei soci con l'adozione di regole societarie più adatte al caso concreto.

Il legislatore ha indicato che, fatta eccezione per le micro imprese, dove di fatto non c'è rischio imprenditoriale e quindi non si sente l'esigenza di proteggere i patrimoni personali dei soci dalle disavventure societarie, nel resto del mondo imprenditoriale, la propensione al rischio, all'investimento e la capacità di fare impresa sono stimolate tanto più quanto l'imprenditore sia assicurato del fatto che, in caso di traversie, si perde al massimo quanto è stato investito, senza che la

responsabilità patrimoniale debordi sui beni personali.

Per realizzare lo scopo è stato dunque pensato, da un lato, di creare appunto una srl con la stessa flessibilità di una snc, ma dotata del beneficio della limitazione della responsabilità dei soci ai conferimenti da ciascuno effettuati. Dall'altro lato, di incentivare al massimo l'utilizzabilità e l'appetibilità della società di capitali a socio unico (spa o srl), in quanto, anche qui, si intende sollecitare lo spirito d'impresa di chi non intende associarsi con altri né compromettere le sorti del proprio patrimonio: pure in questo caso il legislatore ha colto nel segno, come dimostra il favore che gli operatori hanno mostrato per le società a socio unico.

ANGELO BUSANI